



LA RETTRICE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”;
- VISTO** lo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare l’art. 36 (“Centri interdipartimentali di ricerca”);
- VISTE** la delibera del Senato Accademico in data 16 settembre 2025 e la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2025, con le quali è stata disposta la costituzione CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUL GIOCO E SUL GIOCARE MO.RE.PL.A.Y (Modena-Reggio Emilia REsearch on PLay and gAme Yard, ed approvato il relativo Regolamento di funzionamento;
- VERIFICATO** che, nelle more dell’approvazione del regolamento, è pervenuta la delibera di adesione del Dipartimento di Comunicazione ed Economia del 23.09.2025, che pertanto può essere incluso tra i Dipartimenti promotori del Centro stesso;

D E C R E T A

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituito il CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUL GIOCO E SUL GIOCARE MO.RE.PL.A.Y (Modena-Reggio Emilia REsearch on PLay and gAme Yard. Il Centro, privo di autonomia contabile, è gestito dal competente ufficio dell’amministrazione centrale e ha sede operativa presso MultiLab, presso il Tecnopolo di Reggio Emilia.

Articolo 2 – Regolamento

E’ emanato il relativo Regolamento di funzionamento:

“REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUL GIOCO E SUL GIOCARE MO.RE.PL.A.Y (Modena-Reggio Emilia REsearch on PLay and gAme Yard)

Art. 1 Centro interdipartimentale di ricerca sul gioco

1. È istituito presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Gioco e sul Giocare MO.RE.PL.A.Y (Modena-Reggio Emilia REsearch on PLay and gAme Yard) di seguito denominato per brevità “Centro”; promosso dai Dipartimenti di: Dipartimento di Economia Marco Biagi; Dipartimento di Educazione e Scienze Umane; Dipartimento di Giurisprudenza ; Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche; Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche; Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria; Dipartimento di scienze della vita; Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Dipartimento di Comunicazione ed Economia. Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento di tale Centro.

Art. 2 Finalità del Centro di ricerca

1. Ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, il Centro svolge attività di promozione, realizzazione e coordinamento di studi, ricerche, servizi e attività scientifiche, divulgative e formative nel campo del gioco e di attività di ricerca correlate, proponendosi quale interlocutore di Enti Pubblici e Privati, sia a livello regionale sia a livello nazionale ed internazionale. Il Centro offre collaborazione scientifica e consulenza tecnica ai soggetti pubblici e privati che necessitano delle sue competenze; ad esso possono essere affidate attività di consulenza e di ricerca su contratto e convenzione, anche su argomenti sopra non specificatamente indicati, ma ad essi connessi.

Art. 3 Composizione del Centro

1. I Dipartimenti interessati a aderire al Centro possono inviare al Direttore del Centro, e, per conoscenza, al Rettore apposita richiesta, approvata dal Consiglio di Dipartimento e motivata da esigenze di ricerca. Sulla richiesta di partecipazione delibera il Consiglio del Centro.

2. Possono aderire al Centro:

- a. docenti e ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia, afferenti alle strutture che aderiscono al Centro e che dichiarano la propria volontà di partecipare alle attività di ricerca del Centro;
- b. docenti e ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia, anche se non afferenti alle strutture che aderiscono al Centro e che dichiarano la propria volontà di partecipare alle attività di ricerca del Centro.

3. Il Centro, sulle risorse acquisite, può richiedere l'attivazione di contratti di collaborazione e di borse di ricerca, o comunque contratti che consentano l'affidamento di studi e/o ricerche e/o altre attività del Centro; il relativo personale titolare del contratto è assegnato al Centro stesso.

4. Il Personale tecnico-amministrativo che, assegnato ad un Dipartimento aderente al Centro, svolge la propria attività anche a favore del Centro, è individuato con provvedimento del Direttore del Dipartimento. Nello stesso provvedimento, periodicamente aggiornato in base alle esigenze delle strutture coinvolte, è altresì definita la percentuale di attività svolta in favore del Centro. Tale assegnazione deve essere compatibile con le necessità del Dipartimento e non deve interferire con la gestione del Dipartimento o generare richieste di personale ai soli fini della gestione del Centro.

5. Ciascun Dipartimento afferente al Centro, con delibera motivata del competente organo collegiale, può recedere dal Centro attraverso comunicazione scritta inviata al Direttore del Centro e per conoscenza al Rettore.

6. Il personale docente e ricercatore che intende recedere dal Centro deve farne richiesta al Consiglio che, valutate tutte le implicazioni, può differire l'accoglimento della richiesta sino a sei mesi, decorsi i quali dovrà necessariamente essere accolta.

Art. 4 – Il Direttore del Centro.

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i Professori di I o di II fascia che hanno aderito al Centro, anche se non fanno parte del Consiglio, che abbiano optato per

il tempo pieno, ed è nominato con decreto rettorale. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la maggioranza degli aventi diritto.

2. Il Direttore resta in carica per tre anni, in caso di rinnovo del Centro, può essere rieletto non più di una volta consecutivamente.

3. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta, od opti per il tempo definito, o cessi di aderire al Centro, il professore decano dei professori facenti parte del Consiglio del Centro convoca il Consiglio del Centro per l'elezione del nuovo Direttore. Nelle more della nomina del nuovo Direttore, le funzioni di Direttore sono svolte dal Vice Direttore.

4. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio, e cura l'esecuzione dei deliberati.

5. Il Direttore, in collaborazione con il Consiglio:

- a. promuove le attività del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici;
- b. propone il piano annuale delle ricerche del Centro ed eventuali programmi da svolgere in comune con altre Istituzioni scientifiche e/o soggetti privati, italiani o stranieri, predisponendo gli strumenti organizzativi e promuovendo le convenzioni, tra le Università e gli Enti interessati, all'uopo necessari;
- c. nel caso in cui il Centro partecipi all'organizzazione di corsi, seminari o convegni, mette a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento di tali attività, ove necessario in accordo con i Dipartimenti afferenti;
- d. convoca e presiede il Consiglio del Centro, curando l'attuazione delle delibere;
- e. nomina, nell'ambito dei professori di ruolo afferenti al Centro, un vicedirettore;
- f. assume per conto del Centro tutti gli impegni, stipulando relativi contratti nei limiti delle norme contabili ed amministrative dell'Ateneo;
- g. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito delle attività del Centro;
- h. mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per l'attività di ricerca e di formazione, nei limiti della propria competenza;
- i. predispone la relazione triennale sull'operato del Centro e, previa approvazione del Consiglio del Centro, la trasmette al Nucleo di valutazione di Ateneo e al Consiglio di Amministrazione;
- j. ordina strumenti, lavori, materiale e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro, e dispone il pagamento delle relative fatture, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- k. propone al Consiglio del Centro la cooptazione di esperti e/o studiosi esterni all'Ateneo di rilevante statura scientifica e/o con comprovata esperienza nel settore oggetto di attività quali membri del Comitato scientifico, da approvare con voto a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 5 - Il Consiglio del Centro.

1. Il Consiglio del Centro è costituito da:

- a. il Direttore del Centro che lo presiede;
- b. da uno a tre rappresentanti per ciascun Dipartimento afferente al Centro, determinata su designazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento;
- c. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto tra il personale che svolge la propria attività a favore del Centro;
- d. il Vice direttore, che è privo di diritto di voto, salvo il caso in cui sostituisca il Direttore.

2. Il Responsabile amministrativo del Centro ne fa parte di diritto, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. I componenti del Consiglio del Centro restano in carica per tre anni.
4. Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento definitivo di un componente del Consiglio, il Direttore del Centro provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio.
5. Il Consiglio del Centro è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno una volta ogni anno.
6. Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, inviata per posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
7. Per la validità delle adunanze del Consiglio del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dall'art. 46 dello Statuto. Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti del Consiglio. Le adunanze sono tenute preferibilmente in forma telematica. Non si può ricorrere alla modalità telematica in caso di elezione del Direttore.
8. Delle adunanze è redatto il verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario. I verbali sono resi pubblici mediante pubblicazione nella Intranet del sito Web del Centro.
9. Il Consiglio del Centro:
 - a) detta criteri generali per l'utilizzazione dei fondi nelle disponibilità del Centro per sue attività e nei limiti di competenza, per il ricorso al personale e l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - b) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento del Centro e le sue modifiche;
 - c) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - d) elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui all'art. 60 del Regolamento elettorale di Ateneo;
 - e) approva i dati relativi al budget del centro necessari per la redazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo approva la relazione triennale;
 - f) esprime parere sulle questioni di cui venga investito dal Direttore del Centro;
 - g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 6 – Comitato Scientifico del Centro.

1. Il Comitato Scientifico del Centro è costituito da:
 - a. il Direttore del Centro che lo presiede;
 - b. tutti i professori di ruolo o ricercatori (anche a tempo determinato) aderenti al Centro;
 - c. eventuali esperti, negli ambiti scientifici di interesse del Centro, non strutturati nei ruoli dell'Ateneo.
2. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore almeno una volta all'anno, per la presentazione del budget consuntivo e della relazione annuale sulle attività del Centro.

3. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno inviata per posta elettronica, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. La riunione può essere effettuata in forma telematica, dandone atto nel relativo verbale, secondo le regole esposte nell'art. 7.
4. Per la validità delle adunanze del Comitato Scientifico del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 46 dello Statuto dell'Ateneo.
5. Il Comitato scientifico ha compiti consultivi, ove richiesto, in tutte le materie di competenza del Consiglio.

Art. 7 – Risorse finanziarie

1. I fondi a disposizione del Centro per il funzionamento di esso deriveranno:
 - a. da finanziamenti che potranno pervenire al Centro da Enti pubblici o privati, regionali, nazionali o internazionali, Ministeri, Fondazioni, Aziende o altro;
 - b. da finanziamenti per la ricerca ottenuti da docenti e da ricercatori in quanto aderenti al Centro, relativi esclusivamente ad attività del Centro stesso, ivi compresi i contratti di ricerca applicata e/o di consulenza stipulata con imprese.
2. I finanziamenti saranno gestiti dal Centro, ma riconosciuti, ai fini della valutazione della ricerca da parte degli organi di ateneo, ai docenti referenti e ai loro dipartimenti di afferenza.

Art. 8 - Gestione amministrativa e contabile del Centro

1. Il Centro ha autonomia di budget, amministrativa e gestionale esclusivamente nell'ambito delle risorse della struttura.
2. La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità, e nel rispetto delle specifiche disposizioni emanate dai competenti Organi dell'Ateneo. Il Centro è gestito dal competente ufficio dell'amministrazione centrale.
3. Il Centro ha sede operativa presso MultiLab, presso il Tecnopolo di Reggio Emilia.

Art. 9 - Inventario dei beni

1. Per esigenze di rendicontazione potrà essere istituito un inventario del Centro; di tali beni il Centro stesso cura altresì la manutenzione. Ove non sia istituito l'inventario del Centro, i beni di natura inventariabile acquisiti dal Centro con fondi iscritti al bilancio del centro stesso vengono inventariati dal Dipartimento cui afferisce il docente/ricercatore responsabile del finanziamento con cui sono stati acquistati detti beni e permangono nel patrimonio del dipartimento anche in caso di modifica di afferenza del docente /ricercatore responsabili, a meno che i competenti organi del Dipartimento non autorizzino il trasferimento del bene.
2. I beni di un Dipartimento aderente al Centro e destinati all'uso (in toto o in parte) da parte del Centro restano inventariati presso lo stesso Dipartimento, che ne cura altresì la manutenzione, i cui costi sono sostenuti sulla base di accordi definiti con il Direttore del Centro.

Art. 10 – Durata del Centro

Il Centro ha durata di tre anni, rinnovabili, dalla data del provvedimento con il quale ne viene disposta l'istituzione.

Art. 11 – Scioglimento del Centro e liquidazione

1. Il Centro si scioglie:
 - a. per impossibilità di perseguire gli obiettivi previsti dal proprio regolamento;
 - b. per la riduzione del numero dei docenti e dei ricercatori afferenti al Centro al di sotto del numero minimo;
 - c. per il raggiungimento del termine di durata, salvo il caso del rinnovo;
 - d. per la riduzione del numero dei Dipartimenti afferenti al di sotto del numero minimo di due;
 - e. per provvedimento del Rettore;
 - f. nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. Il verificarsi dei presupposti dello scioglimento del Centro viene accertato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
3. Il decreto rettorale che dispone lo scioglimento determina le modalità di liquidazione del Centro.

Articolo 12 – Disposizioni transitorie all'entrata in vigore del primo Regolamento del Centro

In prima applicazione del presente Regolamento, il Direttore e il Vice-direttore sono nominati in via straordinaria dal Rettore tra i Professori ordinari o associati che hanno aderito al Centro, anche se non fanno parte del Consiglio. Tale nomina non va computata ai fini del divieto di più due mandati consecutivi.

Art. 13 – Modifiche al Regolamento del Centro

Il Regolamento del Centro e le sue modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio del Centro stesso, nel rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e deliberati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche consistenti in adeguamenti a disposizioni legislative, statutarie o regolamentari sono disposte con Decreto del Rettore, senza necessità di approvazione degli organi accademici, ai quali detti adeguamenti saranno periodicamente comunicati.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo.”

Articolo 3 – Direttore e Vice Direttore

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, in prima applicazione ed in via straordinaria sono nominati la Direttrice in persona della Prof.ssa Liliana Silva ed il Vice Direttore in persona di Gianluigi Fioriglio, per il triennio 2026/2029, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Decreto.



Articolo 4 - Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato all'Albo online di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32 ed entra in vigore il giorno stesso.

LA RETTRICE
(Prof.ssa Rita CUCCHIARA)

Firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs: n. 82/2005